

3. IL CONTRIBUTO DEL DECRETO “RISTORI BIS”

In cosa consiste

Il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 2 del decreto “Ristori bis” è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l'**attività prevalente** in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge con una specifica tabella contenuta nell'[allegato 2](#), e hanno il **domicilio fiscale** o la **sede operativa** nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette regioni “rosse”).

L'importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto “Rilancio”, al quale si applica un aumento percentuale stabilito per i codici Ateco previsti.

L'erogazione avviene:

- con modalità automatica, se il beneficiario del contributo a fondo perduto “Ristori-bis” aveva ottenuto l'accredito del contributo di cui all'art. 25 del decreto “Rilancio”, a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno 2020 – 13 agosto 2020 (dal 25 giugno 2020 al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l'attività del deceduto) e non lo ha riversato totalmente
- a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”.

L'Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, il cui Iban è già stato indicato sull'istanza precedentemente presentata o viene indicato dal richiedente sull'istanza per il nuovo contributo.

ATTENZIONE

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

La misura del contributo

Per gli aventi diritto che avevano presentato l'istanza al precedente contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, l'ammontare del nuovo contributo è pari all'importo per il quale era stato disposto il mandato di pagamento, al netto dell'eventuale importo restituito con modello F24 o stornato dalla banca, e aumentato moltiplicando l'ammontare per una quota percentuale pari a quella specificata nell'allegato 2 al decreto “Ristori bis”.

Per gli aventi diritto che non avevano presentato l'istanza al precedente contributo a fondo perduto, l'ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive.

Nella **prima fase**, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

- **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
- **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro.

Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 è un valore pari a zero o positivo, la base di calcolo è pari all'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nella **seconda fase**, il risultato del calcolo della prima fase viene aumentato moltiplicando l'ammontare per la quota percentuale indicata dell'allegato 2 al decreto.

ATTENZIONE

In tutte e due i casi, l'**importo massimo** erogabile del nuovo contributo è di **150.000 euro**.

A chi spetta

Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai titolari di partita Iva che svolgono **attività prevalente** nei settori economici individuati nella tabella contenuta nell'[allegato 2](#) al decreto "Ristori bis" e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree - individuate con le ordinanze del Ministro della salute - caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette regioni "rosse").

ATTENZIONE

Si ricorda che la norma specifica che il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell'articolo 35 del Dpr n. 633/1972, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita Iva con il modello AA7/AA9 presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio.